



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 48 del 08/04/2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e Consultazione della normativa relativa al “Regolamento per il servizio di Taxi nella città di Alcamo e auto con conducente”; 4) Studio e Consultazione delle proposte per la stesura del “Regolamento per il servizio di Taxi nella città di Alcamo e auto con conducente”; 5) Vari od eventuali interventi non programmati dai Componenti la Commissione.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		16,30	18,20		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		16,30	18,20		
Componente	Campisi Giuseppe		SI				
Componente	Coppola Gaspare	SI		16,30	18,20		
Componente	Fundarò Antonio	SI		16,30	18,20		
Componente	Piccichè Davide	SI		16,50	18,20		
Componente	Sciacca Francesco	SI		16,30	18,20		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 08 del mese di Aprile, alle ore 16,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: **“Comunicazioni del Presidente”**.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: **”Approvazione verbale della seduta precedente”**.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 16,50 entra il Consigliere Piccichè Davide.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G: **“Studio e Consultazione della normativa relativa al “Regolamento per il servizio di Taxi nella città di Alcamo e auto con conducente ”**.

Il Presidente Pipitone premette che i servizi taxi e auto con conducente, a differenza del trasporto pubblico locale che ha maggiori connotazioni di universalità, soddisfano meglio le esigenze di spostamento di specifici segmenti di utenza (affari, turisti, disabili, ecc.) spesso con caratteri di occasionalità.

Il Presidente Pipitone invita il Consigliere Fundarò ad illustrare la normativa che disciplina il servizio di taxi e auto con conducente.

Il Consigliere Fundarò dà lettura delle normativa nazionale e regionale che definisce e regola il servizio di taxi e auto con conducente:

-Legge n. 21 del 15 gennaio 1992: “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

-Legge Regione Sicilia n. 29 del 6 aprile 1996:”Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza”;

-Legge Regione Sicilia n. 13 del 9 agosto 2002 : “Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n.29.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Studio e Consultazione delle proposte per la stesura del “Regolamento per il servizio di Taxi nella città di Alcamo e auto con conducente ”**.

Il Presidente Pipitone invita i Consiglieri Comunali a fare proposte circa la stesura del Regolamento di cui all'oggetto.

Sentiti gli interventi e le proposte si provvede a stilare il Regolamento.

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

Art. 1 Definizione del servizio.

1. Il servizio taxi è un autoservizio pubblico non di linea che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

Art. 2 Disciplina del servizio.

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nel presente regolamento sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3 Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione.

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione temporanea ex art. 6 Legge 4 agosto 2006 n. 248 rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Per l'esercizio del servizio taxi, i titolari possono:
 - a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di promozione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Art. 3 bis Autorizzazioni temporanee.

1. Per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per fronteggiare particolari eventi straordinari o per servizi sperimentali di trasporto, l'Amministrazione comunale, può rilasciare ai soggetti di cui al precedente art. 3 comma 3 punti b) e c), autorizzazioni temporanee in numero proporzionato alle esigenze previste.
2. Le autorizzazioni temporanee, denominate "T" e numerate progressivamente, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali ed hanno una durata limitata nel tempo che viene stabilita di volta in volta sulla base delle esigenze che ne determinano il rilascio.
3. L'autorizzazione temporanea consente l'immatricolazione di una sola autovettura la quale deve avere le caratteristiche stabilite dal presente regolamento ed essere dotata di contrassegni di riconoscibilità di tipo e colore diverso rispetto alle normali autovetture taxi.
4. Le autovetture immatricolate con autorizzazione temporanea sono condotte da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
5. I soggetti di cui all' art. 3 comma 3 punti b) e c), possono utilizzare i veicoli immatricolati con autorizzazione temporanea nel caso di momentanea indisponibilità di autovetture di scorta. Tale

utilizzo deve essere comunicato all'ufficio comunale competente con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

6. Ciascun soggetto, comunica con scadenza periodica i dati complessivi relativi all'attività svolta con le autorizzazioni ad esso assegnate.

Art. 4 Condizioni d'esercizio.

1. In capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato:

-il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;

-il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.

2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del presente regolamento.

4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 5 Numero delle licenze.

1. Il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme.

2. Il Consiglio comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dell'impresa familiare.

Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture.

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI", conforme alla vigente normativa.

3. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

-sul lato posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 5,00 di altezza per cm. 20,00 di lunghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri "SERVIZIO PUBBLICO", lo stemma del Comune di Alcamo ed il numero della licenza a caratteri neri;

-al centro delle portiere anteriori dovrà essere mantenuta libera una striscia di carrozzeria non inferiore a mm. 80, compresa tra il bordo inferiore delle vetrate e la parte superiore delle maniglie delle portiere, contenente all'interno, su ciascuna delle portiere anteriori, un contrassegno adesivo policromo con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare di mm. 70 di altezza e mm. 450 di larghezza, con fondo di colore giallo e bordo esterno di colore nero, all'interno deve recare lo

stemma originale del Comune di Alcamo e di altezza non inferiore a mm. 60, le scritte "COMUNE DI ALCAMO" e "TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri e di altezza non inferiore a mm. 30;

- sulle fiancate laterali dell'autovettura, con esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cmq. 875 recanti la scritta "Radio Taxi", il nome della Cooperativa, il numero di telefono e la sigla della radio;

-sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta TAXI ed il numero della licenza.

4. I contrassegni di riconoscimento di cui ai commi 3 del presente articolo, nonché quelli previsti per i veicoli immatricolati con autorizzazioni temporanee devono essere del tipo autorizzato dall'Amministrazione comunale.

5. Sulle restanti superfici del veicolo è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie regolarmente autorizzate e conformi alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.

6. E' vietata l'apposizione di contrassegni magnetici in sostituzione di quelli obbligatori adesivi previsti dal precedente comma 3.

Art. 7 Autovetture di scorta.

1. La Giunta comunale determina il numero di licenze o autorizzazioni da rilasciare in soprannumero rispetto all'organico previsto, ai soggetti di cui all'art. 3 comma 3 punti b) e c), per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per: guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico, nonché il numero di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto anche di soggetti disabili di particolare gravità.

2. Le licenze o autorizzazioni per autovetture di scorta, denominate "BIS" non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali per l'esercizio del servizio taxi.

3. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

4. Le autovetture di scorta, devono essere di proprietà o a disposizione degli organismi economici di cui all'art. 3 comma 3 punti b) e c) del presente regolamento e che operano nel Comune di Alcamo.

5. Le autovetture di scorta devono essere in tutto conformi alle norme del vigente regolamento e devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 6 comma 3, con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.

6. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste ed annota su un apposito registro il nominativo del richiedente, il motivo della richiesta e la durata dell'utilizzo.

7. Il concessionario delle licenze o autorizzazioni "BIS" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta.

8. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 8 Servizio di taxi multiplo.

1. Il taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, ad un costo pro-capite inferiore.
2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza taxi, dai relativi collaboratori familiari e dai sostituti alla guida regolarmente autorizzati, con l'impiego dei rispettivi veicoli taxi, delle autovetture immatricolate con autorizzazioni temporanee nonché delle autovetture di scorta di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. L'offerta del servizio viene effettuata contemporaneamente a più utenti per altrettanti, distinti contratti di trasporto.
4. La prestazione del servizio è obbligatoria in presenza di almeno tre utenti diretti nella stessa zona di destinazione; il tassista può attivare il servizio in presenza di due utenti.
5. L'Amministrazione comunale, stabilisce gli aspetti tecnici di servizio e definisce i luoghi di offerta del servizio e le zone di destinazione.
6. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento di un importo predeterminato dall'Amministrazione comunale, maggiorato degli eventuali supplementi previsti.

Art. 9 Altri servizi taxi.

1. E' istituito uno specifico servizio (taxi collettivo ecc.) realizzato dai titolari di licenza taxi di cui all'art. 3 comma 3 punto a) del presente regolamento, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea e nel pieno rispetto delle leggi in vigore, servizio che sarà normato con apposito regolamento attuativo da emanarsi entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.

.

Art. 10 Operatività del servizio.

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale.
2. Lo stazionamento dei taxi è realizzato esclusivamente nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione comunale ed è consentito solo ai taxi del Comune di Alcamo in servizio di turno ordinario.
3. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente.
4. Il prelevamento può avvenire, a richiesta dell'utente, anche all'interno dei territori dei comuni limitrofi che abbiano raggiunto specifiche convenzioni ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. La prestazione del servizio, qualora il prelevamento dell'utente avvenga all'interno dell'area comunale, è obbligatoria per tutte le destinazioni servite da strade asfaltate pubbliche e/o private aperte al pubblico transito, comprese nel territorio comunale di Alcamo e nelle aree urbane dei comuni limitrofi che abbiano stipulato con lo stesso le specifiche convenzioni.

Art. 11 Commissione comunale consultiva.

1. Per la valutazione di tutte le problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, l'Amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- Assessore competente, con funzione di presidente;
- Direttore o suo delegato della Direzione competente, che assumerà la carica di presidente in caso di assenza dell'assessore;
- Responsabile dell'ufficio Vetture pubbliche o suo delegato;
- Direttore della Direzione Mobilità o suo delegato;
- Responsabile dell'ufficio Turismo o suo delegato;
- Direttore del Corpo Polizia Municipale o suo delegato;
- Due rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti rappresentative a livello nazionale, regionale e comunale e delle cooperative legalmente costituite, a rotazione fra loro;
- Un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;
- Due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Alle adunanze può far intervenire altri esperti non componenti senza diritto di voto.

3. La Commissione decide con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomento e sottoscritta da almeno sette dei suoi componenti.

5. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

6. Altresì la Commissione:

- vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
- promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
- segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.

7. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.

8. Le funzioni previste dal comitato permanente di monitoraggio del servizio di cui all'art. 6 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 sono ricondotte alla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 12 Organizzazione e gestione del servizio.

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

2. Al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11, provvede periodicamente alla stima della domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno, feriale e festivo, determinando:

- il numero di veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria;
- i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;
- le aree di stazionamento.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 11, può stipulare apposita convenzione tariffaria con uno o più comuni limitrofi.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 13 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista.

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione, in misura superiore complessivamente ai due anni per reati non colposi ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- c) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la Provincia di Trapani, previsto dalla normativa vigente;
- d) aver superato con esito positivo l'esame d'idoneità, di cui al presente regolamento;
- f) non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi d'intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Art. 14 Esame d'idoneità per gli aspiranti alla professione di tassista.

1. I seguenti aspiranti all'esercizio della professione di tassista del Comune di Alcamo:

- vincitori del concorso pubblico di cui al presente regolamento,
 - soggetti interessati ai trasferimenti di licenza in base a quanto previsto dal presente regolamento;
 - collaboratori familiari di cui al presente regolamento;
- devono risultare idonei all'esercizio dell'attività mediante il superamento dell'esame teorico pratico di cui al presente regolamento.

2. Per la valutazione dell'idoneità degli aspiranti all'esercizio della professione di tassista, l'Amministrazione comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa o suo supplente, in funzione di presidente;

- Funzionario della Direzione Mobilità o suo supplente;
 - Funzionario del Corpo polizia municipale o suo supplente;
 - Funzionario del Servizio Promozione turistica o suo supplente.
3. La Commissione accerta mediante esame, l'idoneità degli aspiranti alla professione di tassista, con particolare riferimento alla conoscenza:
- del presente regolamento;
 - dell'ubicazione dei principali luoghi di interesse pubblico della città e delle località limitrofe;
 - delle elementari nozioni di pronto soccorso;
 - dei fondamenti, limitatamente all'espletamento del servizio, per la conversazione di una lingua straniera, a scelta del candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
4. Il presidente convoca la Commissione, la quale è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi membri effettivi o supplenti e delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Sono esonerati dall'esame di cui al presente articolo i vincitori del concorso pubblico, qualora gli stessi abbiano già sostenuto, nel corso della selezione, analoga prova d'esame prevista dal bando di concorso.
6. Sono altresì esonerati dalla prova d'esame gli aspiranti alla professione di tassista che abbiano superato, con esito positivo, un corso di formazione professionale tenuto da uno dei soggetti di cui all'art. 3 comma 3 lett. b) e c) del presente regolamento.

CAPO III

LA LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 15 Concorso per l'assegnazione delle licenze.

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune di Alcamo, una o più licenze, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia.
3. Per il rilascio di licenze a seguito di concorso l'Amministrazione comunale nomina un'apposita Commissione.
4. I membri della Commissione di cui al comma 3 non possono essere nominati consecutivamente nella Commissione.
5. Del bando di concorso ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 16 Contenuti del bando di concorso.

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi deve contenere le seguenti indicazioni:

- numero delle licenze da assegnare;
- requisiti per la partecipazione al concorso;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione con particolare riferimento a punteggio certo da assegnare ai collaboratori ed ai sostituti in ordine alla semestralità di servizio maturato;
- elencazione delle eventuali prove d'esame;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 17 Assegnazione e rilascio della licenza.

1. L'Amministrazione comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 15, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 13 del presente regolamento nonché al superamento con esito positivo dell'esame di cui all'art. 14.

Art. 18 Validità della licenza.

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni 5 anni a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo le modalità indicate dall'Amministrazione comunale.
2. La vidimazione della licenza è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare o al sostituto alla guida, della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista di cui all'art. 13 comma 1 lettere a), b) e c).
3. La vidimazione della licenza è altresì subordinata a che il veicolo sia rispondente ai requisiti necessari per la circolazione stradale del taxi, previsti dal vigente Codice della Strada e dal presente regolamento.
4. Su richiesta dell'ufficio comunale competente e della Polizia municipale, l'Amministrazione comunale può disporre verifiche straordinarie sull'idoneità dei mezzi al servizio e sull'efficienza dei tassametri.
5. Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del Codice della Strada ed ai requisiti previsti dal presente regolamento, l'ufficio comunale competente, su richiesta del titolare, può concedere una proroga non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
6. Qualora venga accertato che il veicolo sia in condizione inidonea allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla vidimazione quinquennale prevista, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione della licenza, fino all'ottemperanza di

quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui al presente regolamento.

Art. 19 Trasferibilità della licenza.

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione da parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.

3. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

-il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

- la dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;

- il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una licenza.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20 Caratteristiche delle autovetture.

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli. I veicoli appositamente attrezzati al trasporto di soggetti disabili di particolare gravità di cui all'art. 7 del presente regolamento, dovranno inoltre essere dotati di sollevatore automatico, dei dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale di emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini.

3. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio taxi. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla

vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 6, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

4. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.

5. Tutti i veicoli taxi dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive CEE in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti (G.P.L. o metano).

Il Presidente Pipitone necessitando la trattazione del tema, di ulteriore approfondimento, alle ore 18,20 dichiara sciolta la seduta, rinviando la discussione alla successiva seduta già convocata con analogo punto all'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO